

CONDIZIONI UNIFORMI DELL'INDUSTRIA TESSILE TEDESCA

Versione: 01/01/2020

§ 1 Campo di applicazione

1. Le condizioni standard si applicano esclusivamente tra commercianti.
2. Le seguenti condizioni standard dell'industria tessile tedesca si applicano esclusivamente a tutte le consegne e servizi del venditore. Il venditore non riconosce le condizioni generali di contratto dell'acquirente a meno che il venditore non abbia espressamente acconsentito alla loro validità per iscritto. Ciò vale anche se il venditore esegue i servizi senza riserva, essendo a conoscenza di termini e condizioni contrastanti o divergenti.

§ 2 Luogo di adempimento, consegna e accettazione

1. Il luogo di adempimento per tutti i servizi del contratto di fornitura è il luogo di stabilimento commerciale del venditore.
2. La merce viene consegnata dai lavori domestici. L'acquirente sostiene queste spese di spedizione. L'acquirente può determinare il vettore. La merce non è assicurata inviare. È possibile concordare una notifica di spedizione.
3. Le spese di imballo per imballi speciali sono a carico dell'acquirente.
4. Le spedizioni parziali smistate e, in caso di combinazioni, vendibili devono essere spedite tempestivamente hanno luogo e devono essere annunciati in anticipo. Non ordinati sono solo con il consenso di l'acquirente ha ragione.
5. Se l'accettazione non avviene nei termini per colpa dell'acquirente, il venditore ha il diritto, a sua scelta, dopo la scadenza di un dopo un periodo di grazia di 12 giorni di calendario, fatturare la merce con scadenza immediata (fattura arretrata) o recedere dal contratto o esigere un risarcimento.

§ 3 Giurisdizione

1. Foro competente (anche per le azioni cambiarie e assegni) è la sede di una filiale commerciale tedesca di una delle parti, a scelta dell'attore. L'attore può agire in giudizio anche presso la sede legale dello specialista o dell'organizzazione di cartello responsabile del venditore, competente il tribunale preventivamente adito.

§ 4 contenuto del contratto

1. La merce viene consegnata in date specifiche (giorno lavorativo o settimana di calendario specifica). Tutte le vendite sono concluse solo per determinate quantità, articoli, qualità e prezzi fissi. Entrambe le parti sono vincolate da questo. Le transazioni di commissione non vengono effettuate.
2. Gli ordini in blocco sono consentiti e devono essere limitati alla conclusione del contratto. Il periodo di accettazione non può superare i 12 mesi.

§ 5 Interruzione della consegna

1. In caso di forza maggiore, azioni sindacali per le quali una delle parti contraenti non è responsabile e altre interruzioni operative non imputabili a loro e che sono durate o dovrebbero durare più di una settimana, il termine di consegna o di accettazione sarà automaticamente prorogato per la durata dell'impedimento, ma per non più di 5 settimane.

La proroga si verifica solo se l'altra parte viene immediatamente informata del motivo dell'impedimento non appena diventa evidente che il termine di consegna o di accettazione non può essere rispettato.

2. Se la consegna o l'accettazione non avviene entro il termine di consegna o accettazione prorogato nei casi di cui alla Sezione 1, l'altra parte contraente può recedere dal contratto dopo un periodo di grazia di 12 giorni di calendario da stabilire. Le richieste di risarcimento danni sono escluse nei casi della Sezione 1 se la rispettiva parte contraente ha adempiuto ai propri obblighi ai sensi della Sezione 1.

§ 6 Termine di consegna successivo

1. Dopo la scadenza del termine di consegna, viene avviato un successivo termine di consegna di 12 giorni di calendario senza spiegazioni. Trascorso tale termine, l'acquirente può recedere dal contratto mediante dichiarazione scritta. Se l'acquirente desidera richiedere un risarcimento danni invece della prestazione, deve fissare per iscritto al venditore un periodo di 4 settimane dopo la scadenza del termine di consegna concordato. Restano impregiudicate le norme di legge sull'impossibilità di fissare un termine (§ 281 comma 2, § 323 comma 2 BGB).
2. Per merce in stock pronta per la spedizione e merce NOS - "Mai esaurito" - il termine di consegna successivo è di 5 giorni lavorativi. In caso di mancata consegna, l'acquirente deve essere informato immediatamente. Per il resto si applicano le disposizioni del comma 1.
3. Prima della scadenza del termine di consegna successivo, sono escluse rivendicazioni dell'acquirente per ritardata consegna, a meno che non si applichi il § 8 n. 2 e 3.

§ 7 Reclami

1. In caso di vizi evidenti, le denunce di vizi devono essere inviate al venditore entro e non oltre 12 giorni di calendario dal ricevimento della merce. L'acquirente deve notificare al venditore i vizi occulti immediatamente dopo la loro scoperta.
2. Dopo che la merce consegnata è stata tagliata o lavorata in altro modo, si escludono eventuali reclami per vizi evidenti.
3. Differenze minime, tecnicamente inevitabili in termini di qualità, colore, larghezza, peso, finitura o design non costituiscono un difetto materiale. Ciò vale anche per le deviazioni consuete nel commercio, a meno che il venditore non abbia dichiarato per iscritto che la consegna sarà fedele al campione.
4. In caso di denunce giustificate di vizi, l'acquirente ha diritto, a discrezione del venditore, alla rettifica o alla consegna di merce sostitutiva esente da vizi entro 12 giorni di calendario dal ricevimento della merce. In questo caso, il venditore sostiene i costi di trasporto. Se l'adempimento successivo fallisce, l'acquirente ha solo il diritto di ridurre il prezzo di acquisto o di recedere dal contratto, a meno che non si applichi l'articolo 8 n. 2 e 3.
5. Se la denuncia dei vizi non viene fatta tempestivamente, la merce si considera approvata.

§ 8 Risarcimento

1. Sono escluse le richieste di risarcimento danni da parte dell'acquirente, salvo diversamente stabilito nelle presenti condizioni.
2. L'esclusione di cui al punto 1 non si applica in caso di responsabilità ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto, in caso di dolo, colpa grave di proprietari, rappresentanti legali e dirigenti, dolo, inosservanza di una garanzia prestata, lesioni colpose alla salute della vita, dell'incolumità fisica o patrimoniale o alla violazione colposa di obblighi contrattuali essenziali; Gli obblighi contrattuali essenziali sono quelli il cui adempimento caratterizza il contratto e sui quali l'acquirente può fare affidamento. Tuttavia, una richiesta di risarcimento

danni per violazione di obblighi contrattuali essenziali è limitata al danno contrattualmente tipico e prevedibile, a meno che non vi sia un altro caso menzionato nella frase 1.

3. Una modifica dell'onere della prova a scapito dell'acquirente non è collegata alle norme di cui sopra.

§ 9 Pagamento

1. La fattura viene emessa il giorno della consegna o messa a disposizione della merce. Di norma è escluso il rinvio della data di scadenza (data di valuta). Le fatture sono pagabili: entro 10 giorni dalla fatturazione e spedizione della merce con acconto espresso 4%.
2. dall'11° al 30° giorno dalla fatturazione e spedizione della merce con uno sconto del 2,25%
3. netto dal 31° al 60° giorno dalla fatturazione e spedizione della merce. Dal 61° giorno c'è un ritardo ai sensi della Sezione 286 Paragrafo 2 No.1 BGB. Nel caso in cui il venditore accetti cambiali anziché contanti, assegni o bonifici, verrà applicata una maggiorazione pari all'1% dell'importo cambiario qualora la cambiale venga accettata oltre l'obiettivo netto di 61 giorni dalla data di fatturazione e spedizione della merce.
4. In luogo del regolamento di cui sopra, può essere disposto il seguente regolamento, a condizione che l'acquirente si impegni a farlo per almeno 12 mesi: Fatture da pagare con uno sconto del 4% da pagare con uno sconto del 2,25% da pagare al netto dal 1 al 10 del mese 15 dello stesso mese
5. del mese successivo 5 del mese successivo 11 – 20 del mese 25 dello stesso mese 15 del mese successivo 15 del mese successivo al 21 successivo – fine del mese 5 del mese successivo 25 del mese successivo 25 del mese successivo al mese successivo Le Sezioni 1-3 si applicano conformemente al tipo di regolamento. 5. Le modifiche al metodo di regolamento devono essere annunciate con 3 mesi di anticipo.
6. I pagamenti sono sempre utilizzati per saldare le partite di debito scadute più vecchie più gli interessi di mora maturati sulle stesse.
7. L'accredito finale sul conto del venditore è determinante per la tempestività del pagamento.

§ 10 Pagamento oltre la data di scadenza

1. In caso di pagamenti oltre la data di scadenza, verranno addebitati interessi di 9 punti percentuali al di sopra del rispettivo tasso di interesse di base ai sensi dell'articolo 247 del codice civile tedesco. Per il resto si applica il § 288 BGB.
2. Il venditore non è obbligato ad effettuare ulteriori consegne dai contratti di consegna in corso prima del pagamento completo degli importi della fattura dovuti, inclusi gli interessi. Ci riserviamo il diritto di far valere diritti per danni causati da ritardo.
3. In caso di grave deterioramento della situazione finanziaria, come insolvenza imminente o mancato pagamento, il venditore può rifiutare il servizio che gli spetta per tutti i contratti di fornitura che si basano sullo stesso rapporto giuridico o recedere da tali contratti di consegna contratti dopo aver fissato un periodo di grazia di 12 giorni di calendario. Per il resto si applica il § 321 BGB. § 119 InsO rimane inalterato.

Sezione 11 Compensazione e ritenzione

La compensazione e la conservazione degli importi dovuti della fattura è possibile solo con rivendicazioni indiscusse o legalmente accertate, nella misura in cui lo sono ciò non riguarda le richieste di risarcimento danni strettamente correlate mantenere la pretesa dell'acquirente per l'adempimento senza vizi del contratto.

§ 12 Riserva di proprietà

1. La merce rimane di proprietà del venditore fino al completo pagamento di tutti i crediti derivanti dalla consegna della merce derivanti dall'intero rapporto commerciale, comprese le pretese accessorie, le richieste di risarcimento danni e l'incasso di assegni e cambiali. La riserva di proprietà permane anche nel caso in cui singole pretese del venditore siano inserite in un conto corrente e il saldo sia prelevato e riconosciuto.
2. Se i beni riservati vengono combinati, mescolati o lavorati dall'acquirente per formare un nuovo bene mobile, ciò avviene per il venditore senza che il venditore sia obbligato a farlo. Collegando, mescolando o elaborando, l'acquirente non acquisisce la proprietà del nuovo oggetto in conformità con §§ 947 e seguenti BGB. In caso di collegamento, mescolanza o lavorazione con oggetti non appartenenti al venditore, il venditore acquisisce la comproprietà del nuovo oggetto in proporzione al valore della fattura della sua merce soggetta a riserva di proprietà rispetto al valore totale.
3. Se nella transazione tra venditore e acquirente è coinvolto un ufficio centrale di liquidazione, che rileva il delcredere, il venditore trasferisce la proprietà all'ufficio centrale di liquidazione al momento della spedizione della merce con la condizione sospensiva che il prezzo di acquisto sia pagato dalla centrale di liquidazione azienda. L'acquirente viene rilasciato solo quando il pagamento è stato effettuato dal regolatore centrale.
4. L'acquirente è autorizzato alla rivendita o all'ulteriore elaborazione solo in considerazione delle seguenti condizioni
 - a) L'acquirente può vendere o trattare la merce soggetta a riserva di proprietà solo nel normale corso degli affari, a condizione che la sua situazione finanziaria non si deteriori in seguito in modo significativo.
 - b) L'acquirente cede sin d'ora al venditore il credito con tutti i diritti accessori derivanti dalla rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà - compresi eventuali crediti di saldo. Il venditore accetta questo incarico.
 - c) Se la merce è stata combinata, mescolata o lavorata e il venditore ne ha acquisito la comproprietà per l'importo del valore della fattura, ha diritto al diritto al prezzo di acquisto in proporzione al valore dei suoi diritti sulla merce.
 - d) Se l'acquirente ha venduto il credito in real factoring, l'acquirente cede il credito nei confronti del factor che lo sostituisce al venditore e inoltra al venditore il ricavato della vendita in proporzione al valore dei diritti del venditore sulla merce. L'acquirente è obbligato a rendere nota la cessione al factor se è in ritardo con il pagamento di una fattura da più di 10 giorni o se la sua situazione finanziaria si deteriora notevolmente. Il venditore accetta questo incarico.
 - e) L'acquirente è autorizzato a riscuotere i crediti ceduti fintanto che adempie ai suoi obblighi di pagamento. L'autorizzazione all'incasso scade se l'acquirente è inadempiente nel pagamento o se la sua situazione finanziaria si deteriora notevolmente. In questo caso, il venditore è autorizzato dall'acquirente a informare il cliente della cessione e ad incassare lui stesso i crediti. Per far valere i diritti ceduti, l'acquirente deve fornire le informazioni necessarie e consentire la verifica di tali informazioni. In particolare, deve fornire al venditore un elenco preciso dei reclami a lui spettanti con i nomi e gli indirizzi dei clienti, l'importo dei singoli reclami, la data della fattura, ecc. su richiesta.
5. Se il valore della garanzia esistente per il venditore supera tutti i crediti di oltre il 10%, il venditore è obbligato a svincolare le garanzie di sua scelta su richiesta dell'acquirente.
6. Non sono consentiti la costituzione in pegno o la cessione in garanzia della merce riservata o dei crediti ceduti. Il venditore deve essere immediatamente informato dei pignoramenti, indicando il nome del creditore del pignoramento.
7. Se il venditore riprende l'oggetto della fornitura nell'esercizio del suo diritto di riserva di proprietà, ciò non costituisce automaticamente un recesso dal contratto. Il venditore può soddisfare se stesso dalla merce riservata ritirata dalla vendita privata.

8. L'acquirente conserva gratuitamente la merce soggetta a riserva di proprietà per il venditore. Deve assicurarli contro i soliti rischi, come incendio, furto e acqua, nella misura consueta. L'acquirente cede sin d'ora al venditore le sue pretese risarcitorie a lui spettanti per danni del tipo suddetto nei confronti di compagnie assicurative o altri soggetti obbligati al risarcimento, nella misura del valore di fattura della merce. Il venditore accetta l'incarico.
9. Tutte le pretese e i diritti dalla riserva di proprietà a tutte le forme speciali specificate nelle presenti condizioni rimangono in vigore fino al completo esonero da eventuali passività potenziali (cambiali assegni) che il venditore ha contratto nell'interesse dell'acquirente. Nel caso della frase 1, l'acquirente è generalmente autorizzato a operare il factoring per i suoi conti in sospeso. Tuttavia, prima di assumere passività potenziali, deve informarne il venditore.

Sezione 13 Legge applicabile

Il diritto della Repubblica federale di Germania. La convenzione di Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci 04/11/1980 è escluso.